

Agenti e rappresentanti – Rinunce e transazioni

L'articolo 2113 del codice civile stabilisce che il prestatore di lavoro può impugnare entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto o della rinuncia se intervenuta successivamente, ogni rinuncia sottoscritta ed avente ad oggetto diritti inderogabili assicurati dalla legge o dal contratto.

Ci si chiede se una simile disciplina debba valere anche per gli agenti o rappresentanti, i quali non sono lavoratori subordinati.

La risposta è affermativa.

Valgono però le seguenti precisazioni.

- 1. Possono essere impuginate solo le rinunce che hanno ad oggetto diritti indisponibili. Nel contratto di agenzia solo taluni diritti sono indispensabili, come ad esempio l'indennità di cessazione del rapporto. Non lo è ad esempio l'ammontare delle provvigioni.**
- 2. La regola dell'impugnazione vale solo per gli agenti che operano come persone fisiche. Non vale ove l'attività sia prevalentemente svolta in forma societaria. Sul punto vedasi Agenti Rappresentanti – Guida al Lavoro n. 2/2005 – articolo di Paola Tradati – Studio Toffoletto e soci.**